



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.3

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
PORTO SANTO STEFANO

CIRCOLARE

TITOLO: Gente di mare

Serie: XIII

n. 45

Alle Rappresentanze Consolari italiane
all'estero

per il tramite del Ministero degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale
dgit- Ufficio III

pec: dgit.03@cert.esteri.it

E, p.c.

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Reparto VI Ufficio IV
SEDE

**OGGETTO: PR STW 02 - LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
INTERNAZIONALE, COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE MARITTIMO**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	DEFINIZIONI	4
3.	PRINCIPALE NORMATIVA DIRIFERIMENTO	5
4.	RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA E DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO	6
	4.1 TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI E REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO	6
	FAQ – RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI	8
	4.2 DURATA DI VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA E DI ADDESTRAMENTO	9
	4.3 PROGRAMMI E PROCEDURE DI ESAME PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI	9
	4.4 SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME	10
	4.5 CERTIFICAZIONE DI UFFICIALE ELETTROTECNICO	10
	4.6 CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO	11
	FAQ – PROCEDURE DI ESAME	12
5.	PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA CONVENZIONE STCW	13
	5.1 REQUISITI OBBLIGATORI PER IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA	13
	5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO	14
	5.3 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DURANTE L'IMBARCO	15
	FAQ PROCEDURE DI RINNOVO	15
6.	COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI	17
	6.1 BANCA DATI DELLE CERTIFICAZIONI	18
	TABELLA 1 – DENOMINAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI NAZIONALI	19
	TABELLA 2 – RIEPILOGO MENSILE DEI MODELLI DI CERTIFICATI UTILIZZATI	21
	6.2 COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI CONVALIDA (ENDORSEMENT)	21
	TABELLA 3 – NUMERAZIONE DELLE CONVALIDE (ENDORSEMENT)	23
	6.3 PROCEDURE PER LA CONVALIDA (ENDORSEMENT)	25
	TABELLA 4 – CERTIFICATI SOGGETTI A CONVALIDA (ENDORSEMENT)	25
	TABELLA 5 – ELENCO DEI PAESI RICONOSCIUTI	26
	6.4 PROCEDURE PER L'INVIO DELLA DOMANDA DI CONVALIDA	27
	6.5 RILASCIO E DURATA DEL CERTIFICATO DI CONVALIDA	27
7.	IMBARCO DI COMANDANTI EUROPEI E DELLO SPAZIO ECONOMICO	28
8.	PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA NAVIGAZIONE ESTERA	29
	FAQ – NAVIGAZIONE ESTERA	30
9.	ADDESTRAMENTO DI BASE	30
	TABELLA 6 –ADDESTRAMENTO DA CONSEGUIRE	31



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

	FAQ – ADDESTRAMENTO DA CONSEGUIRE	32
10.	DISPENSE – IMBARCO CON QUALIFICA INFERIORE E/O SUPERIORE	32
	CIRCOLARI E LETTERE CIRCOLARI ABROGATE	34



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

1. PREMESSA

A partire dal 2008, anno di emanazione della Circolare n. 17, Titolo Gente di Mare, Serie XIII, il quadro normativo nazionale di riferimento, relativo alla formazione e certificazione del personale marittimo, ha subito notevoli cambiamenti ed aggiornamenti.

È stato necessario revisionare il quadro normativo a seguito sia dell'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione Internazionale STCW '78 (emendamenti Manila 2010), sia dell'emanazione della Direttiva 2008/106/CE (come emendata dalla Direttiva UE 2019/1159) con cui sono stati recepiti gli aggiornamenti della Convenzione.

Inoltre, detti aggiornamenti si sono resi necessari anche per emanare misure correttive rispetto ai rilievi formulati dalla Commissione Europea per il tramite dell'EMSA che ha sottoposto l'Amministrazione marittima italiana ad un audit per la verifica delle modalità di attuazione della direttiva 2008/106/CE. (rif. Audit 2015) e per la verifica delle modalità attuative della Direttiva (UE) 2022/993 (rif. Audit 2022).

Considerate le innovazioni normative e regolamentari connesse agli elementi sopra esposti, si è ritenuto, pertanto, necessario predisporre la presente direttiva, tramite la quale questa Direzione Generale vuole fornire agli operatori del settore uno strumento applicativo di facile consultazione che agevoli l'attuazione di tutte le disposizioni attuative della Convenzione stessa e del relativo Codice applicativo.

Infine, allo scopo di fornire all'utenza elementi di chiarimento ed orientamento in merito all'applicazione delle disposizioni nazionali, si precisa che la presente direttiva, all'interno delle distinte sezioni, contiene i pareri formulati ed emessi da questa Direzione Generale in risposta a quesiti formulati negli anni passati su specifiche questioni applicative delle disposizioni normative nazionali.

2. DEFINIZIONI

Per una più chiara applicazione delle disposizioni operative si ritiene opportuno evidenziare che le definizioni cui si fa riferimento sono quelle contenute all'**articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71** ⁽¹⁾ **come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194.**

¹⁾ Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 è relativo ad attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Nel 2021 il d.lgs. 71 è stato novellato con l'emanazione del d.lgs. 194/2021 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Nei citati provvedimenti viene specificato che è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – DGVPTM l'Autorità competente centrale per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo, mentre il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è competente in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo.

Per completezza di informativa si fa presente che la direttiva 2008/106/CE e le successive direttive di modifica sono state inserite in un testo consolidato ovvero nella direttiva (UE) 2022/993, in vigore dal 17 luglio 2022



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

3. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Convenzione STCW '78 come emendata:** Convenzione internazionale IMO sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti, certificazione e tenuta della guardia nella versione aggiornata con gli emendamenti del 2010.
- **Codice STCW:** il codice sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti, certificazione e tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata.
- **Legge 6 giugno 2008, n. 101 (legge di conversione del Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59)** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008 concernente il nuovo articolo 292-bis introdotto nel Codice della Navigazione che disciplina i requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e di Primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana.
- **Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 38** relativo alla disciplina per accedere alle funzioni di Comandante da parte di cittadino membro dell'Unione Europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo economico europeo sulle navi battenti bandiera italiana, non iscritti nelle matricole della gente di mare.
- **Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194**
- **Decreto Ministeriale 2 settembre 2015** concernente aggiornamento delle procedure d'esame per i comandanti a bordo di navi battenti bandiera italiana.
- **Decreto Ministeriale 1° marzo 2016** concernente procedure per il rinnovo dei certificati di competenza rilasciati ai sensi della Convenzione STCW.
- **Decreto Ministeriale 25 luglio 2016** recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW.
- **Decreto Direttoriale 22 novembre 2016** concernente i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare.
- **Decreto Direttoriale 19 dicembre 2016** Percorso formativo per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina, come modificato dal D.D. 10 ottobre 2018;
- **Decreto Ministeriale 6 giugno 2017** relativo alle procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.
- **Decreto Inter-direttoriale 28 giugno 2017** relativo al riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzione conduzione del mezzo navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.
- **Decreto Ministeriale 11 luglio 2017** relativo alla disciplina della prova per il rilascio della dispensa al lavoratore marittimo per lo svolgimento di una determinata funzione in caso di straordinaria necessità.
- **Decreto Inter-direttoriale 23 gennaio 2018** relativo alle disposizioni per lo svolgimento delle prove di verifica finali delle competenze acquisite dagli allievi degli Istituti Tecnici Superiori ITS costituiti per area tecnologica della Mobilità sostenibile, ambiti mobilità delle persone e delle merci e gestione degli apparati e degli impianti di bordo unificate con le prove di esame per il



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

conseguimento delle certificazioni di competenza di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.

- **Decreto Direttoriale 21 maggio 2018** Individuazione delle conoscenze necessarie all'accesso alla figura professionale di Allievo Ufficiale Elettrotecnico.
- **Decreto Direttoriale 10 ottobre 2018** concernente modifiche al decreto Direttoriale 19 dicembre 2016 relativo all'istituzione del Percorso formativo per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.
- **Decreto Ministeriale 22 novembre 2018** concernente l'individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera.
- **Decreto Inter-direttoriale 2284 del 30 settembre 2022** con il quale è stato riconosciuto il diploma di istruzione tecnica rilasciati a conclusione del percorso sperimentale integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo dell'indirizzo "Trasporti e Logistica" – articolazione "Conduzione del mezzo" per l'accesso alla figura di allievo ufficiale elettrotecnico.

4. RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA (COC) E DI ADDESTRAMENTO (COP) DEL PERSONALE MARITTIMO

4.1 TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI E REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale 25 luglio 2016, ⁽²⁾ le certificazioni di competenza e di addestramento dei marittimi sono le seguenti:

Certificati di competenza e di addestramento per la sezione di coperta:

- a) ufficiale di coperta Regola II/1;
- b) primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT Regola II/2;
- c) primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT Regola II/2;
- d) comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT Regola II/2;
- e) comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT Regola II/2;
- f) comune di guardia di coperta Regola II/4;
- g) marittimo abilitato di coperta Regola II/5.

Certificati di competenza e di addestramento per la sezione di macchina:

- a) ufficiale di macchina Regola III/1;
- b) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw Regola III/2;
- c) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw Regola III/3;

² In tale decreto, con riferimento all'Allegato I del decreto legislativo n. 71/2015, sono stati identificati i requisiti per conseguire le certificazioni per le diverse qualifiche professionali di bordo: coperta, macchina e anche per la parte elettrotecnica (vedi <https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-251-del-25072016>)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- d) direttore di macchina imbarcato su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw Regola III/2;
- e) direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW Regola III/3;
- f) ufficiale elettrotecnico Regola III/6;
- g) comune di guardia in macchina Regola III/4;
- h) marittimo abilitato di macchina Regola III/5;
- i) comune elettrotecnico Regola III/7.

Certificati di competenza per i viaggi costieri:

- a) ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri Regola II/3;
- b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri Regola II/3.

Le figure professionali istituite i sensi del sopra citato D.M. 25 Luglio 2016 sono le seguenti:

- a) allievo ufficiale di coperta;
- b) allievo ufficiale di macchina;
- c) allievo ufficiale elettrotecnico.

I possessori di un diploma quinquennale di secondo ciclo, **non rilasciato dall'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex nautico)**, possono accedere alla carriera marittima dopo aver completato il percorso formativo specifico per il settore di coperta o di macchina disciplinato dal DD 19 Dicembre 2016 e successive modificazioni che integri le competenze specifiche di settore, purché in possesso dei requisiti generali richiesti per accedere alle singole figure di coperta e di macchina.

Tenuto conto che la scrivente non ha ricevuto nessuna richiesta di istituzione di idonea qualifica professionale rilasciata da un ente/plesso formativo regionale riconosciuto, come previsto dalla lettera e) dell'articolo 22 del DM 25 Luglio 2016, si ritiene possano essere ammessi agli esami anche coloro che sono in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 che abbiano effettuato tre mesi di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata."

I requisiti per il conseguimento della certificazione di competenza o di addestramento delle figure professionali sopra indicate sono quelli riportati:

- per la sezione di coperta, nel Titolo II del D.M. 25 luglio 2016,
- per la sezione di macchina, nel Titolo III del D.M. 25 luglio 2016,
- per la certificazione relativa ai viaggi costieri, nel Titolo IV del D.M. 25 luglio 2016.

La navigazione effettuata da coloro che **iniziano la carriera marittima (allievi ufficiali) o che vogliono proseguire la carriera marittima (personale operativo e direttivo)** dovrà essere specificata sul libretto di navigazione, facendo distinzione tra tipologia di navigazione ovvero se adibita a traffico, diporto o pesca (T/D/P) e stazza/potenza (sopra 3000 GT - tra 500 e 3000 GT e sotto 500 GT per il settore di coperta e sopra 3000 KW - tra 750 e 3000 Kw per la macchina).



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Si invitano pertanto codeste Capitanerie di porto ad effettuare secondo le suddette disposizioni le annotazioni sul libretto di navigazione, in quanto, come è noto, per accedere alle certificazioni contenute nel D.M. 25 Luglio 2016 è richiesta una navigazione specifica.

Per i marittimi italiani che navigano su navi battenti bandiera estera la navigazione effettuata è provata ai sensi del DM 6 Giugno 2017.

I certificati di competenza (CoC) e/o di addestramento (CoP) sono rilasciati esclusivamente dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo.

FAQ - RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

FAQ 4.1.1 È possibile avere l'equipollenza tra titolo militare e certificazione di competenza STCW?

Il rilascio delle certificazioni di competenza (CoC) è disciplinato dal D.M. 25 luglio 2016 il quale indica i requisiti richiesti per accedere alla carriera marittima; esso *“si applica ai lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che intendono imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai sensi dell'art. 115 del codice della navigazione”*.

Le disposizioni contenute nel predetto decreto non contemplano né l'equipollenza con i titoli militari né il riconoscimento della navigazione militare maturata, in quanto, come è noto, le certificazioni di competenza sono rilasciate in conformità delle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata. Tale Convenzione **non si applica alle navi da guerra, alle navi da pesca ed agli yachts non utilizzati a navigazione commerciale, né considera valida la navigazione maturata in qualità di militare imbarcato.**

FAQ 4.1.2 Quali sono le procedure per il rilascio del certificato di competenza superiore?

Il D.M. 25 luglio 2016 stabilisce che per ottenere la certificazione superiore il candidato deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la certificazione posseduta e per quella da conseguire.

Ad esempio, coloro che sono in possesso del certificato di competenza di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT **conseguito con il superamento dell'esame richiesto dal DD 22 novembre 2016**, e che vogliono ottenere il certificato superiore dovranno essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 6 del D.M. 25 luglio 2016, **ossia i corsi di addestramento STCW e la navigazione**, senza dover sostenere nuovamente l'esame A-II/2 del Codice STCW, identico per le certificazioni di competenza con funzioni direttive.

Come si accede alla figura di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT?

Per accedere alla certificazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT è necessario essere in possesso di diciotto mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

4.2 DURATA DI VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA (COC) E DI ADDESTRAMENTO (COP)

I certificati di competenza (CoC) relativi ai settori di coperta e di macchina, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW 78 come emendata, **hanno una validità quinquennale** dalla data di rilascio e sono rinnovati secondo le disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale 1° marzo 2016.

La data di rilascio del certificato dovrà essere annotata anche sul libretto di navigazione.

I certificati di addestramento (CoP) di cui alle Regole V/1-1 e V/1-2 della Convenzione STCW 78 come emendata hanno una validità di cinque anni dalla data di rilascio.

I certificati di addestramento (CoP) di cui alle Regole II/4, II/5 abilitanti a Comune in servizio di guardia di coperta e di Marittimo abilitato di coperta e i certificati di cui alle Regole III/4, III/5 e III/7 abilitanti a Comune in servizio di guardia in macchina, Marittimo abilitato di macchina e Comune Elettrotecnico, **non sono soggetti a scadenza.**

4.3 PROGRAMMI E PROCEDURE DI ESAME PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA E DI ADDESTRAMENTO

I programmi di esame finalizzati al conseguimento/rilascio delle certificazioni di competenza (CoC) e delle certificazioni di addestramento (CoP), sono disciplinati dal Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 ⁽³⁾ che stabilisce:

- a. i programmi e le procedure per l'ammissione agli esami finalizzati al rilascio e/o al rinnovo del certificato di competenza (CoC), nonché le date per le sessioni di esame per il conseguimento o rinnovo del certificato di competenza (CoC);
- b. le procedure per il conseguimento/rilascio del certificato di addestramento (CoP);
- c. la composizione delle Commissioni di esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) e dei certificati di addestramento (CoP)

L'ammissione agli esami teorico-pratici sarà possibile solo dopo l'effettuazione del periodo di navigazione previsto ed il conseguimento degli attestati di addestramento, secondo le disposizioni del D.M. 25 Luglio 2016.

Il candidato che non abbia superato **una delle prove di esame** può ripeterla, presso una Direzione Marittima, **entro 12 mesi dalla data di comunicazione** dell'esito negativo **trasmessa dalla Direzione Marittima**. Nel caso in cui la prova non venga ripetuta nei termini previsti, oppure non venga superata per una seconda volta, il marittimo dovrà ripetere tutte le prove di esame previste dalla certificazione da conseguire.

³ vedi <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/27/16A08761/sg>



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Quando un marittimo consegue un certificato superiore, la Capitaneria di porto di iscrizione dovrà procedere al ritiro della certificazione inferiore, fermo restando quanto previsto dalla Circolare, emessa dal Comando Generale, Titolo "Personale Marittimo" Serie "Tabelle di armamento" n. 004/2022 del 17.11.2022.

Tale disposizione non si applica ai possessori dei seguenti certificati (CoC) e (CoP):

- Ufficiale di coperta che consegue il Comandante fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa;
- Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT che consegue il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
- Marittimo abilitato di coperta che consegue l'Ufficiale di coperta o viceversa;
- Marittimo abilitato di macchina che consegue l'Ufficiale di macchina o viceversa.

Per i certificati di Ufficiale di coperta e di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, in possesso dei requisiti prescritti, può essere rilasciato un solo modello di certificato antifrode che comprenda le due abilitazioni.

4.4. SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Nel Decreto Direttoriale 22 Novembre 2016 sono riportate le procedure per l'ammissione agli esami dei candidati al conseguimento delle certificazioni di competenza.

Si invitano codesti Uffici ad allegare, all'istanza di ammissione agli esami, e ad attestare i requisiti posseduti da ogni singolo candidato compilando integralmente gli allegati 1 e 2 dello stesso Decreto Direttoriale.

Per la valutazione delle competenze le Direzioni marittime e le Capitanerie di porto devono:

1. Per la prova pratica: accertare le competenze in almeno 3 degli argomenti inseriti nella sezione dedicata alla prova pratica. La valutazione sarà effettuata secondo le scale tassonomiche riportate negli allegati A, B e C del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016.
2. Per la prova inglese: seguire tassativamente quanto riportato nella lettera a) dell'articolo 6 del DD 22 Novembre 2016;
3. Per la prova orale: per ognuna delle materie inserite nel programma della prova orale, effettuare 1-2 domande per argomento.

Durante lo svolgimento dell'esame, per ogni candidato, la Commissione redige un breve resoconto dell'esame riportando le valutazioni espresse per la prova pratica e di inglese. Per la prova orale invece, riporta in breve le domande fatte ad ogni singolo candidato con accanto la valutazione espressa secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato C del DD 22 novembre 2016. La media dei singoli risultati determina il voto della prova orale.

La media di tutte le prove di esame svolte dal singolo candidato determina l'esito dell'esame per il conseguimento della certificazione.

Si suggerisce, ove possibile, che l'intera durata delle prove di esame non sia superiore a 45 giorni dall'avvio degli esami stessi.

4.5 CERTIFICAZIONE DI UFFICIALE ELETTROTECNICO

L'articolo 19 del D.M. 25 luglio 2016 stabilisce i requisiti di accesso per la certificazione di Ufficiale elettrotecnico.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

La Regola III/6 della Convenzione STCW'78 come emendata prescrive che il marittimo dimostri di essere in possesso delle competenze richieste per svolgere la funzione di ufficiale elettrotecnico, individuate nel Decreto Direttoriale 21 maggio 2018, così come già avvenuto per le figure di Ufficiale di macchina (Regola III/1) e di Ufficiale di coperta (Regola II/1).

Fino al 1° settembre 2024, a coloro in possesso delle qualifiche di bordo di Eletttricista, di Primo Eletttricista e di Secondo Eletttricista, è consentito accedere agli esami di cui all'articolo 11 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 per il conseguimento della certificazione di Ufficiale Elettrotecnico, alle seguenti condizioni:

- a. che abbiano maturato 24 mesi di navigazione in qualità di elettricista o di primo elettricista o di secondo elettricista, risultanti dal libretto di navigazione;
- b. che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale;
- c. che siano in possesso dell'addestramento previsto dagli articoli 18 e 19 del D.M. 25 luglio 2016.

PROCEDURA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA (CoC)

Dopo il superamento dell'esame per il conseguimento del certificato di competenza, il marittimo è tenuto a presentare istanza di rilascio della certificazione conseguita alla Capitaneria di porto di iscrizione entro i cinque anni dalla data di superamento dell'esame.

La data di rilascio del certificato è quella del superamento dell'esame dalla quale si calcola la validità quinquennale dello stesso.

Tenuto conto del fatto che con il Decreto Direttoriale 18 dicembre 2020, n. 278 è stato approvato il libretto di addestramento per Ufficiali Elettrotecnici, sarà possibile ammettere agli esami anche coloro in possesso di 12 mesi di navigazione, di cui almeno sei effettuati in attività di addestramento, dimostrabili attraverso la compilazione del libretto di addestramento approvato, come allievo ufficiale elettrotecnico sui compiti e mansioni dell'Ufficiale elettrotecnico ai sensi della Sezione A-III/6 del Codice STCW, sotto la supervisione del Direttore di macchina o da un ufficiale dallo stesso delegato, gli ulteriori sei mesi devono essere effettuati in servizio di guardia in macchina, risultanti dal libretto di navigazione. L'addestramento riportato sul libretto di cui sopra, come per le altre figure professionali contenute nel D.M. 25 Luglio 2016, può essere sostituito con 30 mesi di navigazione in servizio di macchina risultanti dal libretto di navigazione su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.

4.6 CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO (COP)

I marittimi in possesso delle certificazioni di addestramento (CoP) di Comune di coperta e macchina che svolgono un ruolo a bordo delle navi diverso dalla loro certificazione e **per i quali la tabella minima di sicurezza richiede il possesso della Regola II/4 e/o III/4 della Convenzione STCW 78 come emendata, possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della certificazione di addestramento superiore** se in possesso dei seguenti requisiti:

- **MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA REGOLA II/5:** coloro in possesso del certificato di Comune di guardia in coperta che abbiano effettuato la navigazione richiesta dal punto c) dell'articolo 11 del D.M. 25 luglio 2016 con qualifica, a titolo di esempio, di marinaio, nostromo, secondo nostromo, tankista, carpentiere, ottonaio;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- **MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA REGOLA III/5:** coloro in possesso del certificato di Comune di guardia in macchina in possesso della navigazione richiesta dal punto b) dell'articolo 21 del D.M. 25 luglio 2016 effettuata con qualifica, a titolo di esempio, di operaio motorista, operaio meccanico, capo operaio, frigorista.
- **COMUNE ELETTROTECNICO REGOLA III/7:** coloro in possesso delle qualifiche di bordo di allievo elettricista o giovanotto di macchina o giovanotto elettricista, di cui al D.P.R. 18 aprile 2006, n. 23, che hanno maturato 12 mesi di navigazione in servizio di macchina con tali qualifiche, risultanti dal libretto di navigazione, sono ammessi agli esami per conseguire il certificato di Comune elettrotecnico.

Nelle more dell'emanazione del libretto di addestramento per il Comune Elettrotecnico, in corso di elaborazione, si fa presente che la compagnia di navigazione che intenda imbarcare tale figura, dovrà fornire l'attestazione di aver erogato al marittimo la formazione richiesta ai sensi della Sezione A-III/7 del Codice STCW.

Si ritiene, inoltre, necessario chiarire che non sussiste l'obbligo di possesso della certificazione di cui alle regole A-II/5 e A-III/5 per il personale marittimo avente qualifiche di carpentiere, ottonaio e frigorista. Il suddetto personale sarà imbarcato sulla base di una adeguata valutazione, la cui responsabilità ricade sugli Armatori, nel rispetto della tabella minima di sicurezza.

FAQ - PROCEDURE ESAME

FAQ 4.3.1 È possibile l'ammissione agli esami in mancanza di attestati di addestramento?

È concessa l'ammissione agli esami "con riserva" solo ed esclusivamente in assenza dell'attestazione di addestramento dei corsi di Primo soccorso sanitario (First Aid) e di Assistenza Medica (Medical care), rilasciata dal Ministero della salute. Tali addestramenti dovranno **essere comunque conseguiti prima del rilascio della certificazione di competenza (CoC).**

FAQ 4.3.2 È possibile ripetere gli esami in caso di mancato superamento di una delle prove?

Il candidato che non abbia superato una delle prove di esame può ripeterla, presso la stessa o altra Direzione Marittima, **entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'esito negativo della prova.**

Se la prova **non viene ripetuta entro i termini suddetti oppure non venga nuovamente superata con esito favorevole**, il marittimo dovrà ripetere tutte le prove di esame previste dalla certificazione da conseguire.

FAQ 4.3.3 Ho superato l'esame per la certificazione due anni fa, posso ottenere il certificato?

Il candidato che ha superato l'esame per la certificazione deve presentare domanda di rilascio della stessa alla Capitaneria di porto di iscrizione, **entro il quinquennio di validità del certificato stesso.** Nel caso in cui la richiesta di rilascio sia presentata dopo notevole tempo dalla data di superamento dell'esame, il quinquennio di validità della certificazione da rilasciare parte dalla data di superamento dell'esame, ossia dalla verifica delle competenze acquisite.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

FAQ 4.3.4 Conseguimento della certificazione superiore.

Per accedere alla certificazione di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT/Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW oppure di Primo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW è necessario aver **superato l'esame di cui alla Sezione A-II/2 e/o A-III/2.**

Pertanto, i marittimi che hanno conseguito le certificazioni di Primo Ufficiale fino a 3000 GT e/o di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 3000 KW, attraverso il superamento del succitato esame **e che hanno maturato i requisiti di navigazione per la certificazione superiore da conseguire, non dovranno ripetere l'esame.**

FAQ 4.3.5 Posso essere ammesso all'esame per conseguire il Comune elettrotecnico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e) del D.M. 25 luglio 2016?

Possono essere ammessi agli esami esclusivamente i marittimi che hanno conseguito una qualifica regionale presso un Ente o un Plesso formativo regionale riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5. PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA CONVENZIONE STCW

5.1 REQUISITI OBBLIGATORI PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA

Ai fini del rinnovo del certificato di competenza, l'articolo 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 1° marzo 2016 prevede che il marittimo, oltre ad essere in possesso del certificato di idoneità alla navigazione e degli attestati di addestramento previsti dalla certificazione posseduta, debba aver effettuato specifici periodi di navigazione **svolgendo le funzioni della certificazione posseduta (operativo o direttivo) nel quinquennio di validità del certificato.**

Il requisito della navigazione si intende soddisfatto se il marittimo ha svolto le funzioni del certificato posseduto, ovvero:

- **livello operativo** per i possessori del certificato di Ufficiale su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata;
- **livello direttivo** per i possessori del certificato di Primo Ufficiale, Comandante e Direttore di macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.

Lo stesso articolo 4 consente il rinnovo del certificato con la seguente navigazione su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata:

- a) dodici mesi di navigazione nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta;
- b) almeno tre mesi di navigazione, durante il periodo di validità del certificato, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- c) tre mesi in soprannumero, nelle funzioni della certificazione posseduta, nel periodo di validità del certificato da rinnovare, subito prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido.

In particolare, per quanto attiene la lettera c), si specifica che i mesi in soprannumero devono essere comunque svolti nel periodo di validità e nelle funzioni della certificazione posseduta, seguiti da un periodo di imbarco nella piena funzione.

Ai fini dei rinnovi delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta - può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, **a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l'esame previsto per la certificazione di cui chiede il rilascio.**

Tale facoltà è concessa solo ed esclusivamente qualora il marittimo presenti formale istanza nella quale dichiara quanto segue: *"lo sottoscritto (Nome e Cognome, data di nascita, numero di matricola, compartimento di iscrizione, luogo di residenza comprensivo dell'indirizzo), è consapevole che con la presente rinuncia dovrà sostenere nuovamente l'esame, ai sensi della normativa vigente, per l'ottenimento del certificato di competenza scaduto e non rinnovato per la mancanza del mantenimento delle competenze possedute.*

Con la presente chiede che gli sia concesso il rilascio del certificato di _____ in quanto in data _____ ha superato con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione _____ del Codice STCW".

5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA

L'istanza di rinnovo del certificato deve essere presentata in tempo utile, entro la scadenza del certificato.

L'articolo 8 del D.M. 1° marzo 2016 consente a coloro che sono **in possesso della navigazione utile al rinnovo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 (12 mesi di navigazione)** dello stesso Decreto Ministeriale, di presentare istanza di rinnovo del certificato di competenza **entro e non oltre quattro anni** dalla scadenza del certificato.

Nel caso di presentazione di istanza di rinnovo entro quattro anni dalla scadenza del certificato, la validità della certificazione decorre comunque dalla data di scadenza originaria, al fine di non estendere la validità oltre il quinquennio.

In assenza dei requisiti per il rinnovo o nel caso di presentazione di istanza di rinnovo **oltre il termine di quattro anni dalla data di scadenza del certificato da rinnovare** - l'articolo 8 del D.M. 1° marzo 2016 consente il rinnovo del certificato di competenza, effettuando l'esame previsto dalla Sezione A-II/1 o la Sezione A-II/2 del Codice STCW per il settore di coperta e dalla Sezione A-III/1 o la Sezione A-III/2 del Codice STCW per il settore di macchina, esame atto a dimostrare il mantenimento delle competenze necessarie a svolgere il ruolo indicato nel certificato da rinnovare.

L'istanza di ammissione agli esami per il rinnovo è effettuata alla Capitaneria di porto di iscrizione presentando la seguente documentazione:

- certificato di idoneità alla navigazione;
- certificato scaduto;
- attestati di addestramento richiesti dall'abilitazione da rinnovare.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

5.3 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DURANTE L'IMBARCO

In casi eccezionali, se la scadenza del certificato di competenza avviene durante un imbarco, il marittimo presenta istanza di rinnovo direttamente (tramite e-mail o via fax), o tramite un suo delegato, alla Capitaneria di Porto di iscrizione.

L'istanza deve contenere copia fronte/retro dei seguenti documenti:

- a) l'elenco dei porti presso i quali farà scalo e le date di arrivo della nave;
- b) documento di identità del marittimo;
- c) certificato di competenza in scadenza;
- d) corsi di addestramento in corso di validità;
- e) visita biennale in corso di validità.

La Capitaneria di porto di iscrizione, espletate le procedure di verifica dei requisiti richiesti per il rinnovo, comunicherà all'Autorità Marittima Italiana, o Consolare all'estero, di attracco della nave e, per conoscenza al marittimo stesso, il nulla osta a procedere al rinnovo.

Il marittimo, ricevuta la dovuta comunicazione, si recherà presso l'Autorità Marittima Italiana, o Consolare all'estero, indicata dalla Capitaneria di Porto d'iscrizione per procedere al rinnovo del certificato di competenza.

L'Autorità Marittima Italiana, o Consolare all'estero, che ha proceduto al rinnovo comunicherà alla Capitaneria di Porto di iscrizione l'avvenuto rinnovo fornendo copia del certificato rinnovato.

Qualora dalle verifiche effettuate, la Capitaneria di porto di iscrizione riscontri l'impossibilità di rinnovo, il marittimo dovrà necessariamente essere sbarcato.

FAQ - PROCEDURE DI RINNOVO

FAQ 4.4.1 Sono in possesso di un certificato di Ufficiale di macchina ottenuto con la conversione del titolo professionale. È possibile ottenere un rinnovo della certificazione scaduta con declassamento da ufficiale di macchina a comune di macchina?

Il rinnovo del certificato di competenza è disciplinato dal DM 1° marzo 2016 che, all'articolo 4, dispone che la navigazione per il rinnovo del certificato deve essere effettuata nelle funzioni della certificazione posseduta.

Ai fini dei rinnovi delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, **a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l'esame previsto per la certificazione che gli può essere rilasciata.**

Nel caso specifico, ad esempio, è necessario che il marittimo effettui l'esame A-III/4 previsto dal Codice STCW per ottenere il certificato di comune di guardia in macchina (rif. art. 15 del D.D. 22 novembre 2016).



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

FAQ 4.4.2 Sono in possesso di un certificato di Ufficiale di macchina ottenuto con il superamento dell'esame di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW. È possibile ottenere un rinnovo della certificazione scaduta con declassamento da ufficiale di macchina a comune di macchina?

Il rinnovo del certificato di competenza è disciplinato dal DM 1° marzo 2016 che, all'articolo 4, dispone che la navigazione per il rinnovo del certificato deve essere effettuata nelle funzioni della certificazione posseduta.

Ai fini del rinnovo delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, **a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l'esame previsto per la certificazione di cui chiede il rilascio.**

Nel caso specifico, avendo conseguito il certificato superiore con il superamento dell'esame richiesto, il marittimo ottiene il declassamento presentando istanza di rinuncia al certificato, facendo presente che per ottenere di nuovo il certificato di Ufficiale lo stesso dovrà ripetere l'esame di cui alla Sezione A-III/1 previsto dal Codice STCW.

FAQ 4.4.3 Il mio certificato è scaduto da 3 anni, ma nel periodo in cui il certificato era valido ho navigato per 15 mesi su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, come ottengo il rinnovo?

L'articolo 8 del D.M. 1° marzo 2016 stabilisce che il marittimo in possesso di un certificato scaduto e non rinnovato da meno di quattro anni e che, nel corso di validità dello stesso, ha effettuato la navigazione richiesta, nelle funzioni del certificato posseduto, come previsto dall'articolo 4 lettera a) del D.M. 1° marzo 2016, ottiene il rinnovo del certificato. La validità del certificato rinnovato partirà dalla data di scadenza originaria.

FAQ 4.4.4. È possibile rinnovare un certificato scaduto da più di cinque anni?

L'articolo 8 del Decreto Ministeriale 1° Marzo 2016 stabilisce che per il rinnovo del certificato di competenza scaduto da più di quattro anni e non rinnovato per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto citato, il marittimo sostenga l'esame e gli addestramenti previsti all'articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 71/2015, oggi integrato dal Decreto Legislativo 194/2021.

Il marittimo deve presentare istanza di ammissione agli esami per rinnovo della certificazione scaduta alla Capitaneria di porto di iscrizione allegando i seguenti documenti: certificato di idoneità alla navigazione; il certificato scaduto; gli addestramenti STCW richiesti dalla certificazione da rinnovare

Una volta che il marittimo ha superato l'esame con esito favorevole la Capitaneria di porto emetterà un nuovo certificato con un nuovo numero.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

6. COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA (COC) E DI ADDESTRAMENTO (COP)

Si riportano le linee guida per l'esatta compilazione dei certificati di competenza (CoC) e di addestramento (CoP):

- a) il modello di certificato di competenza è unico e deve, pertanto, essere completato con i dati anagrafici e di abilitazione del marittimo;
- b) ogni certificato adeguato deve essere numerato progressivamente con un numero univoco e registrato ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 71/2015 come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 194;
- c) non dovranno essere apposte correzioni a penna;
- d) dovrà essere applicata una pellicola olografica di protezione sulla zona del certificato contenente la data di nascita del titolare, il numero del certificato, la firma del titolare, la fotografia del titolare, la data di emissione e la data di scadenza. È opportuno evidenziare che con ogni certificato sarà fornita una sola pellicola di protezione. Si raccomanda pertanto la massima cura nell'applicazione della stessa al fine di evitare eventuali mancanze;
- e) i certificati di addestramento rilasciati con funzioni di supporto per i comuni di macchina e ai comuni di coperta, per il comune elettrotecnico, per i marittimi abilitati di coperta e di macchina non sono soggetti a scadenza. Pertanto, nel rilascio dei nuovi certificati sarà annullato lo spazio relativo a "valido fino al" con la dicitura "non soggetto a scadenza"/"unlimited";
- f) come è noto, sul certificato viene apposta la marca da bollo ogni quattro pagine di foglio protocollo, pertanto, non va richiesta né in sede di rinnovo, né va apposta sul modello riepilogativo degli addestramenti conseguiti, in quanto parte integrante del certificato di competenza e/o di addestramento rilasciato al marittimo;
- g) per coloro in possesso del solo modello riepilogativo degli addestramenti conseguiti, invece, viene richiesta obbligatoriamente l'apposizione della marca da bollo;
- h) In caso di errore o necessità di modifica si dovrà procedere al ritiro dello stesso ed al rilascio di un nuovo certificato correttamente compilato, con un nuovo numero, riportando l'annullamento e l'emissione del nuovo modello corretto nel prospetto excel mensile da inviare alla scrivente in relazione ai certificati emessi e/o rinnovati nel mese, avendo cura di indicare il numero univoco del pertinente certificato. (vedi punto 6.2 tabella 1 per la corretta indicazione delle abilitazioni da indicare nel certificato di competenza).



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Com'è noto nei modelli dei certificati marittimi sono stati variati i riferimenti alla Convenzione STCW'78 a seguito degli emendamenti di Manila 2010.

Al riguardo, considerato che i Certificati di addestramento (CoP) rilasciati ai marittimi a livello operativo non sono soggetti a scadenza, si ritiene necessario sostituire i predetti Certificati con il nuovo modello contenente il corretto riferimento alla Regola I/2, paragrafo 11.

Per quanto sopra esposto, codesti Uffici dovranno provvedere alla loro sostituzione alla prima occasione il marittimo si presenti presso l'Ufficio di iscrizione.

La suddetta sostituzione dovrà essere registrata nell'elenco mensile di cui al punto 6.1.

6.1 BANCA DATI DELLE CERTIFICAZIONI

Questa Direzione Generale, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale ⁽⁴⁾, è competente in materia di tenuta del registro dei certificati di competenza; in particolare l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 71/2015, come modificato dal d.lgs. n. 194 del 2021, prevede che:

“Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:

- a) il numero progressivo univoco;*
- b) le generalità del titolare;*
- c) il codice fiscale del titolare;*
- d) la data del rilascio;*
- e) l'abilitazione;*
- f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;*
- g) la scadenza, se prevista;*
- h) il rinnovo, se previsto;*
- i) eventuali limitazioni;*
- l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;*
- m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;*
- n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati”*

Nel 2022 l'EMSA ha lanciato un Progetto di realizzazione di una Piattaforma comunitaria per la gestione delle certificazioni dei marittimi **STCW EU Seafares' Certification Platform**.

Nelle more della realizzazione delle procedure di informatizzazione, secondo lo standard elaborato dall'EMSA, la banca dati dei certificati dei marittimi, tenuta presso questa Direzione Generale, continua ad essere alimentata con la trasmissione dei dati da parte delle singole Capitanerie di porto con le modalità sottoindicate.

⁴ rif. D. Lgs. n. 71 del 2015, come emendato dal D.Lgs. n. 194 del 2021, dal DPCM n. 190 del 2020 di organizzazione del MIT e dal D.M. n. 481 del 2021 di organizzazione degli uffici del MIT, D.L. 173 del 2022 denominazione Ministero



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Poiché durante l'Audit dell'EMSA è stato riscontrato che la compilazione delle certificazioni non è uniforme, si riportano in italiano ed in inglese le diciture corrette da riportare sui certificati da emettere e/o da rinnovare alle quali codeste Autorità Marittime **sono tenute ad attenersi scrupolosamente**. Resta inteso che tale procedura deve essere applicata nel momento in cui si ritiene necessario emettere un nuovo certificato ovvero si debba, per qualche altra ragione, sostituire il certificato stesso.

TABELLA 1 - DENOMINAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI NAZIONALI

CERTIFICATO DI COMPETENZA	DICITURA IN INGLESE	LIMITAZIONI
UFFICIALE DI COPERTA	OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH	NONE
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT	CHIEF MATE ON SHIPS OF BETWEEN 500 AND 3000 GT	SHIPS OF BETWEEN 500 AND 3000 GT
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT	CHIEF MATE ON SHIPS OF 3000 GT OR MORE	NONE
COMANDANTE SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT	MASTER ON SHIPS BETWEEN 500 AND 3000 GT	SHIPS BETWEEN 500 AND 3000 GT
COMANDANTE SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORI A 3000 GT	MASTER ON SHIPS OF 3000 GT OR MORE	NONE
UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI FINO A 500 GT CHE EFFETTUANO VIAGGI COSTIERI	OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH ON SHIPS OF LESS THAN 500 GT ENGAGED ON NEAR-COASTAL VOYAGE	SHIPS OF LESS THAN 500 GT ENGAGED ON NEAR COASTAL VOYAGES up to 20 miles from the coast
COMANDANTE SU NAVI FINO A 500 GT CHE EFFETTUANO VIAGGI COSTIERI	MASTER OF A NATIONAL WATCH ON SHIPS OF LESS THAN 500 GT ENGAGED ON NEAR-COASTAL VOYAGE	SHIPS OF LESS THAN 500 GT ENGAGED ON NEAR COASTAL VOYAGES UP TO 20 MILES FROM THE COAST
COMUNE DI COPERTA	RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH	NONE
MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA	RATING AS ABLE SEAFARER DECK	NONE
UFFICIALE DI MACCHINA	OFFICER IN CHARGE OF AN ENGINEERING WATH	NONE
UFFICIALE ELETTROTECNICO	ELECTRO-TECHNICAL OFFICER	NONE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

CERTIFICATO DI COMPETENZA	DICITURA IN INGLESE	LIMITAZIONI
PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE DI PROPULSIONE PRINCIPALE COMPRESO TRA 500 E 3000 KW	SECOND ENGINEER OFFICER ON SHIPS POWERED BY MAIN PROPULSION MACHINERY OF BETWEEN 750 AND 3000 KW	SHIPS POWERED BY MAIN PROPULSION MACHINERY OF BETWEEN 750 AND 3000 KW
PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE DI PROPULSIONE PRINCIPALE PARI O SUPERIORE A 3000 KW	SECOND ENGINEER OFFICER ON SHIPS POWERED BY MAIN PROPULSION MACHINERY OF 3000 KW OR MORE	NONE
DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE DI PROPULSIONE PRINCIPALE COMPRESO TRA 500 E 3000 KW	CHIEF ENGINEER OFFICER ON SHIPS POWERED BY MAIN PROPULSION MACHINERY OF BETWEEN 750 AND 3000 KW	SHIPS POWERED BY MAIN PROPULSION MACHINERY OF BETWEEN 750 AND 3000 KW
DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE DI PROPULSIONE PRINCIPALE PARI O SUPERIORE A 3000 KW	CHIEF ENGINEER OFFICER ON SHIPS POWERED BY MAIN PROPULSION MACHINERY OF 3000 KW OR MORE	NONE
COMUNE DI MACCHINA	RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH IN AN ENGINE-ROOM	NONE
MARITTIMO ABILITATO DI MACHINA	RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE	NONE
COMUNE ELETTROTECNICO	ELECTRO-TECHNICAL RATING	NONE

Per rendere più celeri le procedure di verifica sulla autenticità dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi italiani, dovrà essere inviato **un elenco mensile dei certificati adeguati emessi o rinnovati nel mese precedente** contenenti le seguenti indicazioni: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, matricola, Regola STCW, abilitazione rilasciata o rinnovata, eventuale limitazione, n. certificato data di emissione e scadenza dello stesso, **nonché il collegamento ipertestuale con copia del certificato emesso, in formato PDF.**

Tale elenco, secondo il modello allegato alla presente circolare, va inviato via e-mail al seguente indirizzo telematico:

cert.marittimi@mit.gov.it

Al fine di una verifica dei certificati emessi e/o rinnovati da codesti Comandi e per un corretto adempimento delle misure di prevenzione antifrode, come previsto dalla Convenzione STCW 78 come emendata, codesti Uffici marittimi periferici sono invitati a comunicare mensilmente la sintesi dei dati relativi ai certificati, secondo la tabella seguente **che potrà essere inserita nella nota di trasmissione mensile dei certificati emessi e/o rinnovati.**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

TABELLA 2 - RIEPILOGO MENSILE DEI MODELLI DI CERTIFICATO UTILIZZATI

n. certificati emessi	n. certificati rinnovati	n. duplicati emessi	n. modelli errati	n. certificati revocati per esaurimento rinnovo	n. certificati revocati per conseguimento titolo superiore	n. certificati ritirati per cancellazione dalle matricole	n. certificati smarriti

Nel caso in cui il marittimo presenti denuncia di smarrimento del certificato di competenza sarà necessario informare tutti gli uffici periferici presenti sul territorio, e per conoscenza la scrivente Direzione Generale, dello smarrimento del certificato con le generalità del marittimo intestatario dello stesso. A seguito di tale comunicazione, verrà emesso un nuovo certificato con un nuovo numero univoco, che avrà come data di scadenza la stessa del certificato smarrito.

Tale informazione sarà inserita nella tabella Excel dei certificati emessi e/o rinnovati durante il mese.

6.2 COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI CONVALIDA (ENDORSEMENT)

Durante l'Audit EMSA, citato al paragrafo 5.1, è emerso che nell'emissione del certificato di convalida (endorsement) non sempre il numero univoco degli endorsement trimestrali e definitivi emanati nel corso dell'anno viene riportato nel prospetto mensile dei dati.

Al fine di armonizzare i dati da inviare all'EMSA, si riportano di seguito le informazioni necessarie affinché i dati da inviare siano conformi alle informazioni richieste dall'EMSA.

- deve essere chiaramente specificato lo stato del certificato con l'indicazione della sua validità o meno, nonché delle eventuali ulteriori condizioni quali sospensione, revoca, cancellazione, distruzione o perdita; per ognuna di queste condizioni deve, inoltre, essere specificata la data di cambiamento dello stato rispetto alla condizione di validità del certificato;
- il modello di certificato di convalida (endorsement) è unico e deve, pertanto, essere completato con i dati anagrafici e di abilitazione del marittimo, in modo tale da identificare con certezza il possessore del certificato;
- i certificati devono essere compilati senza apporre correzioni a penna;
- dovrà essere applicata una pellicola olografica di protezione sulla zona del certificato contenente la data di nascita del titolare, il numero del certificato, la firma del titolare, la fotografia del titolare, la data di emissione e la data di scadenza, che sarà fornita unitamente ai certificati. È opportuno evidenziare che con ogni certificato sarà fornita una



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- sola pellicola di protezione. Si raccomanda pertanto la massima cura nell'applicazione della stessa al fine di evitare eventuali mancanze.
- e) Ogni certificato deve essere numerato progressivamente e registrato ai sensi dell'art. 6 Decreto Legislativo 71/2015 come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 194, come indicato nella tabella 2.
- f) In caso di errore o necessità di modifica si dovrà procedere al ritiro dello stesso ed al rilascio di un nuovo certificato correttamente compilato, con un nuovo numero univoco, riportando la revoca del vecchio e l'emissione del nuovo modello corretto nel prospetto Excel mensile da inviare alla scrivente in relazione ai certificati emessi e/o rinnovati nel mese, avendo cura di indicare il numero univoco del pertinente certificato.

Al fine di trasmettere all'EMSA i dati relativi alle convalide dovrà essere inviato un elenco mensile delle convalide (endorsement) emessi nel mese precedente contenenti le seguenti indicazioni: identificativo, nome, secondo nome, cognome, data di nascita, nazionalità, sesso, n. certificato, n. dello stesso, data di validità del certificato, stato se valido o rinnovato.

In caso di errore o necessità di modifica si prega di voler procedere al ritiro dello stesso ed al rilascio di un nuovo certificato correttamente compilato, riportando la revoca e l'emissione del nuovo modello corretto nel prospetto excel mensile da inviare alla scrivente in relazione ai certificati emessi e/o rinnovati nel mese, **nonché il collegamento ipertestuale con copia del certificato emesso, in formato PDF**, in via telematica al seguente indirizzo e-mail di posta elettronica:

cert.marittimi@mit.gov.it

Di seguito si riportano le modalità di numerazione degli endorsement di convalida che dovranno essere apposte sulla certificazione rilasciata al marittimo:

TABELLA 3 - NUMERAZIONE DELLE CONVALIDE (ENDORSEMENT)

Ufficio consolare e/o Ambasciata	Identificativo univoco	Ufficio consolare e/o Ambasciata	Identificativo univoco
Australia	AU/NR/anno emiss./rinnovo	Irlanda	IE/NR/anno emiss./rinnovo
Austria	AT/NR/anno emiss./rinnovo	Islanda (SEE)	IS/NR/anno emiss./rinnovo
Argentina	AR/NR/anno emiss./rinnovo	Lettonia	LV/NR/anno emiss./rinnovo
Bangladesh	BD/NR/anno emiss./rinnovo	Lituania	LT/NR/anno emiss./rinnovo
Belgio	BE/NR/anno emiss./rinnovo	Liechtenstein (SEE)	LI/NR/anno emiss./rinnovo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Ufficio consolare e/o Ambasciata	Identificativo univoco	Ufficio consolare e/o Ambasciata	Identificativo univoco
Brasile	BR/NR/anno emiss./rinnovo	Lussemburgo	LU/NR/anno emiss./rinnovo
Bulgaria	BG/NR/anno emiss./rinnovo	Malta	MT/NR/anno emiss./rinnovo
Cina	CN/NR/anno emiss./rinnovo	Montenegro	ME/NR/anno emiss./rinnovo
Cipro	CY/NR/anno emiss./rinnovo	Norvegia (SEE)	NO/NR/anno emiss./rinnovo
Croazia	HR/NR/anno emiss./rinnovo	Paesi Bassi	NL/NR/anno emiss./rinnovo
Cuba	CU/NR/anno emiss./rinnovo	Polonia	PL/NR/anno emiss./rinnovo
Danimarca	DK/NR/anno emiss./rinnovo	Portogallo	PT/NR/anno emiss./rinnovo
Egitto	EG/NR/anno emiss./rinnovo	Regno Unito	UK/NR/anno emiss./rinnovo
Estonia	EE/NR/anno emiss./rinnovo	Repubblica Ceca	CZ/NR/anno emiss./rinnovo
Etiopia	ET/NR/anno emiss./rinnovo	Romania	RO/NR/anno emiss./rinnovo
Federazione Russia	RU/NR/anno emiss./rinnovo	Singapore	SG/NR/anno emiss./rinnovo
Filippine	PH/NR/anno emiss./rinnovo	Slovacchia	SK/NR/anno emiss./rinnovo
Finlandia	FI/NR/anno emiss./rinnovo	Slovenia	SI/NR/anno emiss./rinnovo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Ufficio consolare e/o Ambasciata	Identificativo univoco	Ufficio consolare e/o Ambasciata	Identificativo univoco
Francia	FR/NR/anno emiss./rinnovo	Spagna	ES/NR/anno emiss./rinnovo
Germania	DE/NR/anno emiss./rinnovo	Svezia	SE/NR/anno emiss./rinnovo
Georgia	GE/NR/anno emiss./rinnovo	Turchia	TR/NR/anno emiss./rinnovo
Grecia	EL/NR/anno emiss./rinnovo	Ucraina	UA/NR/anno emiss./rinnovo
India	IN/NR/anno emiss./rinnovo	Ungheria	HU/NR/anno emiss./rinnovo
Indonesia	ID/NR/anno emiss./rinnovo		

Qualora, durante l'attività di verifica del certificato prima dell'emissione della convalida, venga accertata la non autenticità dello stesso, oppure nel caso in cui il Paese emittente non garantisca la veridicità ed autenticità del certificato da convalidare, codesti Uffici dovranno riportare su un foglio excel denominato "DOC FRAUDOLENTI" i dati relativi a dette certificazioni, ed inviarlo a questa Direzione Generale ed anche alle altre Rappresentanze Consolari.

Nel caso in cui il marittimo presenta denuncia di smarrimento del certificato di convalida (endorsement) sarà necessario informare la scrivente Direzione Generale e tutti gli uffici consolari, dello smarrimento del certificato con le generalità del marittimo intestatario dello stesso. A seguito di tale comunicazione, verrà emesso un nuovo certificato con un nuovo numero univoco, che avrà come data di scadenza la stessa del certificato smarrito. Tale informazione sarà inserita nella tabella excel dei certificati emessi e/o rinnovati durante il mese.

6.3 PROCEDURE PER LA CONVALIDA (ENDORSEMENT) DI CERTIFICATI

Come è noto l'imbarco di marittimi stranieri su navi italiane avviene a seguito del rilascio di un certificato di convalida (endorsement), su modello antifrode. Il certificato di convalida può essere rilasciato solo ed esclusivamente dalle **Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane** o, nei casi espressamente previsti dal Decreto Legislativo n. 71/2015, dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Si precisa che i certificati di competenza (CoC) per i quali è possibile effettuare la convalida ovvero il riconoscimento sono esclusivamente quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

TABELLA 4 - CERTIFICATI SOGGETTI A CONVALIDA (ENDORSEMENT)

REGOLA II/1	Ufficiale di coperta/ <i>Officer in charge of a navigational watch</i>
REGOLA II/2	<i>Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT/Chief mate on ships of 3000 GT or more</i>
	<i>Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT/Chief mate on ships of between 500 and 3000 GT</i>
	<i>Comandante su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT/Master on ships of 3000 GT or more</i>
	<i>Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT/Chief mate on ships of between 500 and 3000 GT</i>
REGOLA II/3	<i>Comandante fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa/Master of a navigational watch on ships of less than 500 GT engaged on near-coastal voyage up to 20 miles from the coast</i>
	<i>Ufficiale di coperta fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa/Officer of a national watch on ships of less than 500 GT engaged on near-coastal voyage up to 20 miles from the coast</i>
REGOLA III/1	Ufficiale di macchina/ <i>Officer in charge of an engineering watch</i>
REGOLA III/6	Ufficiale elettrotecnico/ <i>Electro-technical Officer</i>
REGOLA III/2	<i>Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale di propulsione pari o superiore a 3000 KW/ Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kw or more</i>
	<i>Direttore di macchina su navi con apparato motore principale di propulsione pari o superiore a 3000 KW/ Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kw or more</i>
REGOLA III/3	<i>Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW/ Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery between 750 and 3000 kw</i>
	<i>Direttore di macchina su navi con apparato motore principale di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW/ Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery between 750 and 3000 kw</i>
REGOLA IV/2	GMDSS
V/1-1 e V/1-2	Addestramento navi cisterna/Tankers training

Ai cittadini comunitari e ai cittadini dei Paesi Terzi con i quali è stato stipulato un accordo bilaterale di riconoscimento saranno rilasciate convalide (endorsement) di riconoscimento dopo aver provveduto a verificare l'autenticità e veridicità del certificato da riconoscere presso le Autorità Marittime che lo hanno rilasciato.

È possibile convalidare i certificati rilasciati dai seguenti Paesi:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

TABELLA 5 - ELENCO PAESI RICONOSCIUTI

Paesi Terzi per i quali è possibile rilasciare endorsement definitivi	Paesi UE e SEE per i quali è possibile rilasciare endorsement definitivi	Paesi per i quali è possibile rilasciare autorizzazioni provvisorie
Australia	Austria	Montenegro
Argentina	Belgio	Ghana
Bangladesh	Bulgaria	
Brasile	Cipro	
Cina	Croazia	
Cuba	Danimarca	
Egitto	Estonia	
Etiopia	Finlandia	
Federazione Russa	Francia	
Filippine	Germania	
Georgia	Grecia	
India	Irlanda	
Indonesia	Islanda (SEE)	
Regno Unito	Lettonia	
Singapore	Lituania	
Turchia	Liechtenstein (SEE)	
Ucraina	Lussemburgo	
	Malta	
	Norvegia (SEE)	
	Paesi Bassi	
	Polonia	
	Portogallo	
	Repubblica Ceca	
	Romania	
	Slovacchia	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Paesi Terzi per i quali è possibile rilasciare endorsement definitivi	Paesi UE e SEE per i quali è possibile rilasciare endorsement definitivi	Paesi per i quali è possibile rilasciare autorizzazioni provvisorie
	Slovenia	
	Spagna	
	Svezia	
	Ungheria	

Non si possono accettare istanze per i marittimi provenienti da Paesi Terzi non inseriti nell'elenco di cui al punto precedente.

Nelle more della sottoscrizione degli Accordi fra Italia e Montenegro e Italia e Ghana, si conferma che per gli endorsement dei certificati di competenza emessi dalle suddette Autorità, la cui procedura è in fase di perfezionamento, può essere rilasciata una nuova autorizzazione trimestrale di imbarco, dopo che sia trascorso un periodo a terra pari al periodo di imbarco effettuato.

6.4 PROCEDURE PER L'INVIO DELLA DOMANDA

Il lavoratore marittimo straniero possessore del certificato dovrà presentare, direttamente o tramite l'armatore o un suo agente, apposita domanda di convalida del certificato (endorsement), per via telematica e/o posta ordinaria e/o tramite consegna brevi manu ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, alla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana accreditata nel Paese che ha rilasciato la certificazione di competenza (CoC) di cui si chiede la convalida del riconoscimento.

Alla domanda devono essere allegati:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento del lavoratore marittimo (libretto di navigazione o altro);
- n. 2 fotografie preferibilmente uguali a quelle riportate nel documento di riconoscimento del lavoratore marittimo interessato alla convalida (endorsement);
- una marca da bollo per il rilascio del certificato di convalida;
- copia del certificato di competenza (CoC) per il quale si richiede la convalida.

6.5 RILASCIO E DURATA DEL CERTIFICATO DI CONVALIDA

La Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana che riceve la domanda rilascerà per accettazione, per via telematica e/o posta ordinaria e/o tramite consegna brevi manu, copia vidimata dell'istanza e procederà al rilascio del certificato di convalida (endorsement) del riconoscimento dopo aver verificato, presso l'Autorità del Paese che lo ha rilasciato, l'autenticità e la veridicità del certificato che abilita il lavoratore marittimo all'espletamento delle funzioni richieste.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Nelle more delle procedure di controllo da parte delle Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane in indirizzo circa l'autenticità e veridicità del certificato di competenza del quale si chiede la convalida (endorsement), l'istanza presentata dal marittimo, **opportunamente vistata dalla stessa Rappresentanza vale come convalida, ha validità di 90 giorni dalla data di emissione, non può essere rinnovata. (Regola I/10 paragrafo 5 della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata) e deve essere mantenuta in originale tra i documenti di bordo anche ai fini di un controllo P.S.C.**

Si sottolinea la necessità che le Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane, accelerino le procedure relative alla verifica dell'autenticità e veridicità dei certificati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il certificato di convalida del riconoscimento (endorsement) dovrà essere rilasciato in bollo dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare su modello antifrode, previo pagamento degli oneri consolari, come comunicato dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo si comunica che le Rappresentanze Diplomatiche Consolari dovranno apporre vicino alla data di emissione anche quella di **scadenza** che si rammenta **è di cinque anni dall'emissione e comunque non superiore alla data di scadenza del certificato che si riconosce**. Anche le successive estensioni di validità dovranno rispettare tale criterio.

7 IMBARCO DI COMANDANTI EUROPEI E DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Con la **Legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101** del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 7 giugno 2008, è stato **introdotto l'articolo 292 bis al Codice della Navigazione** in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e di Primo Ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera italiana. L' articolo 292-bis del Codice della Navigazione recita, **".....A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il Comandante e il Primo Ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del Comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n.300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il Comandante è investito. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma"**.

Con Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 38, come modificato dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2015 sono state definite le procedure di esame per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che vogliono accedere alle funzioni di Comandante su navi battenti bandiera italiana non iscritti nelle matricole della Gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del Codice della navigazione. Il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012, n. 38 definisce i requisiti per accedere all'esame atto a dimostrare **il possesso dei requisiti di conoscenza della lingua e della**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

legislazione italiana, tale da consentire al candidato la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

Tale esame può essere svolto sia in lingua italiana che in inglese a scelta del candidato, pertanto nel caso in cui il candidato decida di effettuare l'esame in lingua inglese, la Commissione di esame, come disciplinata dall'articolo 5 del D.M. 1° febbraio 2012, n. 38 dovrà essere integrata da un membro che abbia conoscenza della lingua inglese, con una certificazione First certificate in english (livello B2) o superiore Certificate in advanced english (livello C1) oppure Certificate of Proficiency in english (livello C2).

L'emissione ed il rinnovo dell'endorsement sono indipendenti dal possesso dell'attestazione di verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana, fatta salva la necessità di apporre la limitazione **“non valido per le funzioni di Comandante /Not valid for the function of Master”**. L'attestazione rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 1° Febbraio 2012 come modificato dal D.M. 2 Settembre 2015, ha validità quinquennale e si rinnova con dodici mesi di navigazione su navi battenti bandiera italiana con funzioni di Comandante.

Si rammenta che le disposizioni contenute nel D.M. 1° febbraio 2012 e successive modificazioni riguardano **esclusivamente i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo**; pertanto, a tutti i cittadini di altri Stati extraeuropei, in possesso della certificazione di Comandante, deve essere rilasciato un endorsement con la limitazione come riportata nel paragrafo precedente.

8 PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA NAVIGAZIONE ESTERA

L'articolo 2 del D.M. 6 giugno 2017 stabilisce che la navigazione estera è attestata presentando una delle seguenti documentazioni:

- Certificato di sbarco, di seguito *discharge*, vidimato dallo special agent designato dall'autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata a firma del medesimo special agent;
- Documentazione dell'INPS attestante avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera;
- Legalizzazione da parte dell'Ufficio consolare italiano della firma apposta sul *discharge* dall'Autorità di bandiera estera fermo restando l'applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione;
- Autentica, da parte dell'ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante delegato all'uopo dall'Autorità di bandiera estera sul *discharge*. La citata autentica può essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante previa acquisizione dello specimen della medesima.

Il *discharge* deve essere compilato in ogni sua parte e in doppia lingua, in modo particolare deve essere espressamente indicato il grado ricoperto a bordo con accanto la relativa regola STCW. Il personale marittimo che ha maturato la navigazione su navi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

estere, presentando alla propria Capitaneria di Porto di iscrizione uno dei documenti sopra descritti otterrà la registrazione della navigazione effettuata.

FAQ NAVIGAZIONE ESTERA

FAQ 6.1 è possibile il riconoscimento della navigazione estera con *discharge* non autenticato o vidimato ed emesso da un Paese Terzo?

Se il *discharge* non è autenticato o vidimato dall'Autorità estera, la navigazione non può essere riportata sul libretto di navigazione, in quanto manca il presupposto di riconoscimento richiesto dalla normativa vigente (vedi articolo 2 del D.M. 6 giugno 2017).

FAQ 6.2 Effettuo navigazione a passaporto con certificazione emessa da uno Stato estero: posso registrare la navigazione sul libretto? e posso avere il corrispondente certificato italiano?

Nel caso in cui il marittimo sia in possesso di un Certificato rilasciato da altra Autorità comunitaria e/o extracomunitaria i *discharge* non vengono riportati nel libretto di navigazione, in quanto in tale documento vanno riportati i periodi maturati con la matricola italiana e con certificati rilasciati per tale matricola.

La navigazione maturata a passaporto e/o con un libretto rilasciato da un altro Stato non viene riportata nel libretto e ha validità ai solo fini pensionistici se riscattata.

9 ADESTRAMENTO DI BASE

Le qualifiche di coperta e di macchina, di allievo ufficiale di macchina e di coperta ed elettrotecnico, il personale addetto al servizio complementare di bordo di cui all'art. 115 cod.nav. punto 2 (2° categoria) e il personale privo di libretto impiegato a bordo delle navi (personale dipendente da Società che **appaltano servizi a bordo ex articolo 17 legge 856/1986 e personale privo di libretto inserito nel Ruolo di appello**) devono effettuare l'addestramento di base "Basic Training" (P.S.S.R., antincendio di base, Sopravvivenza e Salvataggio ed Elementary First Aid). **Resta escluso il personale non inserito nel ruolo di appello che deve svolgere solo la familiarizzazione a bordo.**

Prima dell'imbarco, l'Autorità marittima deve verificare che il personale dipendente da Società appaltatrici sia in possesso degli attestati di addestramento richiesti in corso di validità, se inseriti nel ruolo di appello.

Gli iscritti alle matricole ai sensi dell'articolo 119 del Codice della Navigazione devono conseguire i seguenti attestati di addestramento distinti per ciascuna abilitazione:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

TABELLA 6 – ADDESTRAMENTI DA CONSEGUIRE

ABILITAZIONE	ATTESTATI DA CONSEGUIRE
Comune di coperta e Marittimo abilitato di coperta	Addestramento di Base (Basic training)
Ufficiale di coperta ○	Addestramento di Base (Basic training), Antincendio avanzato, Primo soccorso (First aid), Radar Osservatore Normale, Radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.), Leadership & Teamwork livello operativo, MAMS, ECDIS.
Ufficiale di coperta su navi che compiono viaggi costieri e Comandante su navi fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri ○	Addestramento di Base (Basic training), Antincendio avanzato, Primo soccorso (First aid), Radar Osservatore Normale, Radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.), MAMS, ECDIS.
Comandante e Primo Ufficiale di coperta pari o superiore a 3000 GT ○ Comandante e Primo Ufficiale di coperta su navi tra 500 e 3000 GT ○	Uso della Leadership e capacità manageriale, Radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio, Corso Direttivo per Ufficiali sezione A-II/2 del Codice STCW, Medical Care.
Ufficiale di macchina ○	Addestramento di Base (Basic training), Antincendio avanzato, Primo soccorso (First aid), MAMS, High Voltage Technology livello operative.
Ufficiale Elettrotecnico ○	Addestramento di Base (Basic training), Antincendio avanzato, Primo soccorso (First aid), MAMS, High Voltage Technology livello operativo e direttivo.
Direttore di macchina e Primo Ufficiale di macchina pari o superiore a 3000 KW ○ Direttore di macchina e Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore compreso tra 750 e 3000 KW ○	High Voltage Technology livello direttivo, Corso Direttivo per ufficiali sezione A-III/2 del codice STCW.
Comune di macchina, Marittimo abilitato di macchina e Comune Elettrotecnico	Addestramento di Base (Basic training)

Si fa presente che l'articolo 5 ter della Direttiva (UE) 2019/1159 stabilisce quanto segue:
“omissis... Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera....omissis”



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Pertanto, sono riconosciuti gli attestati di addestramento conseguiti all'estero presso uno Stato membro o sotto la sua autorità, ai sensi della Direttiva sopra citata recepita nell'ordinamento dal Decreto Legislativo 8 Novembre 2021, n. 194, ai soli fini dell'imbarco.

Ai fini del rilascio di un certificato, l'addestramento richiesto per l'ottenimento della certificazione è quello effettuato presso Società, Enti ed istituti autorizzati dal MIT.

FAQ - ADDESTRAMENTO

FAQ 4.3.5 Un marittimo non in possesso dell'attestazione di addestramento di Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) può essere imbarcato?

Si, in quanto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del D.M. 25 luglio 2016, il mancato possesso dell'addestramento specifico MABEV non preclude a priori, la possibilità di imbarco. Resta inteso che, in tal caso, **tale personale non può essere inserito nel ruolo d'appello come addetti ai mezzi MABEV.**

10. DISPENSE – IMBARCO CON QUALIFICA INFERIORE E/O SUPERIORE

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 12 Maggio 2015, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, in caso di straordinaria necessità, dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso di una determinata funzione, il Comandante del Porto o le Autorità Consolari, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilasciano, su richiesta della compagnia di navigazione, una dispensa che permette di svolgere detta funzione per un periodo non superiore **a sei mesi** ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore. Tali autorizzazioni fanno parte delle comunicazioni ed informazioni che annualmente l'amministrazione deve comunicare all'IMO.

Pertanto, al fine di ottenere tali informazioni in tempo utile, le Autorità Marittime sono invitate a trasmettere **trimestralmente** le dispense concesse a **marittimi italiani in possesso di un certificato di competenza (CoC), allo svolgimento di funzioni superiori rispetto al certificato posseduto.**

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, la dispensa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, può essere concessa solo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

Per il rilascio della dispensa l'Autorità Marittima deve accertare:

- a) che l'armatore abbia effettuato almeno due chiamate sugli Uffici di collocamento presenti nel territorio limitrofo di partenza della nave e almeno una su tutto il territorio nazionale senza esito positivo;
- b) che il marittimo autorizzato a svolgere il ruolo di Comandante e/o Direttore di macchina sia in possesso di un certificato a livello direttivo con un'adeguata esperienza nella propria funzione in relazione al percorso formativo effettuato.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- c) Nel caso di marittimo straniero, proveniente da Paesi Europei, dovrà essere accertato il possesso di una adeguata conoscenza della legislazione italiana vigente e della lingua italiana da verificarsi prima dell'imbarco attraverso una breve intervista.

Le dispense, unitamente ai provvedimenti di autorizzazione redatti da codeste Autorità Marittime, devono essere comunicate trimestralmente alla Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale e per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne – Divisione 3- Personale della navigazione marittima ed interna, via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

cert.marittimi@mit.gov.it

Al fine di soddisfare il requisito normativo internazionale, che richiede la comunicazione delle dispense concesse, i provvedimenti emessi per dispense devono riportare i seguenti elementi:

- a) che l'armatore abbia effettuato almeno due chiamate sugli Uffici di collocamento presenti nel territorio limitrofo di partenza della nave e almeno una su tutto il territorio nazionale senza esito positivo;
- b) che il marittimo autorizzato all'imbarco sia nel settore di coperta che nel settore di macchina sia in possesso della qualifica inferiore e con un'adeguata esperienza nella propria funzione in relazione al percorso formativo effettuato.
- c) nel caso di marittimo straniero, l'accertamento che con il Paese di provenienza dello stesso è stato siglato un MOU bilaterale.

Si rammenta che le dispense possono essere concesse per sostituire la sola qualifica immediatamente superiore.

Per quanto attiene ai requisiti e alle condizioni affinché un marittimo di categoria inferiore possa essere sostituito da un altro di categoria superiore, vedasi la Circolare, emanata dal Comando Generale, Titolo "Personale Marittimo", Serie "Tabelle di armamento" n. 004/2022 del 17 novembre 2022 reperibile al seguente link:

[http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/M_CGCCP.REGISTRO%20UFFICIALE\(U\).015885.1711-2022](http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/M_CGCCP.REGISTRO%20UFFICIALE(U).015885.1711-2022)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

CIRCOLARI E LETTERE CIRCOLARI ABROGATE

Sono abrogate le seguenti **Circolari**:

titolo	Serie	N	Data	Argomento
Gente mare	di XIII	17	17/12/2008	CIRCOLARE UNICA
Gente mare	di XIII	27	25/11/2013	Rinnovo attestati di addestramento
Gente mare	di XIII	28	05/06/2014	Corso direttivo linee guida
Gente mare	di XIII	31	28/04/2015	Accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina
Gente mare	di XIII	32	28/04/2015	Corso direttivo disposizioni attuative
Gente mare	di XIII	34	17/03/2016	Procedure per l'adeguamento alla naturale scadenza dei certificati di competenza
Gente mare	di XIII	35	17/03/2016	Procedure per il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento
Gente mare	di XIII	37	2/08/2016	Chiarimenti in merito all'adeguamento alla scadenza dei certificati di competenza e sul rinnovo dei certificati STCW

Sono abrogate le seguenti **Lettere Circolari**:

PROTOCOLLO	DATA	OGGETTO
7647	11/05/2012	Compilazione certificati imo antifrode
17479	29/10/2012	Autenticazione navigazione estera
15758	01/10/2012	Accordo bilaterale di riconoscimento ai sensi della Reg. I/10 della Convenzione STCW'95 – Italia/Repubblica del Bangladesh.
2110	31/01/2013	Registrazione e autenticazione navigazione estera inglese
2537	07/02/2013	Art. 14 D.M.6/09/2011 Termine convalida dei titoli professionali
4167	04/03/2013	Banca dati certificati imo e rinnovo
4634	08/03/2013	Banca dati endorsement
7054	15/04/2013	Banca dati certificati imo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

12136	04/07/2013	Accordo bilaterale di riconoscimento reciproco dei certificati di competenza marittimi tra Italia e la Repubblica Araba di Egitto
2696	19/02/2014	Chiarimenti a quesiti
18894	05/12/2014	Procedura di riconoscimento della navigazione estera
8047	11/05/2015	Riconoscimento navigazione estera informazioni ricevute dalle Isole Marshall
1208	18/01/2016	Aggiornamento dati endorsment da trasmettere all'EMSA
7586	14/03/2016	Riconoscimento certificati di competenza (endorsment) rilasciati ai sensi della Reg. I/IO della Convenzione STCW78, nella sua versione aggiornata
15328	30/05/2016	Riconoscimento certificati di competenza (endorsment) rilasciati ai sensi della Reg. I/10 della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata.
15357	30/05/2016	Modifiche delle procedure di autenticazione delle esercitazioni in materia di addestramento per i mezzi di salvataggio (MAMS) effettuate su navi battenti bandiera Bahamas.
16074	07/06/2016	Modifiche delle procedure di autenticazione delle esercitazioni in materia di addestramento per i mezzi di salvataggio (MAMS) effettuate su navi battenti bandiera Bahamas
16458	10/06/2016	Rinnovo certificati di competenza
25704	23/09/2016	Banca dati e convalida dei certificati
27597	13/10/2016	Modifiche alla Circolare 17 del 17/12/2008 disposizioni sul rinnovo, sull'adeguamento alla naturale scadenza e sul rilascio delle certificazioni di (CoC)
27782	17/10/2016	PR – STW – 02 – LETTERA CIRCOLARE prot. 27597 del 13/10/2016. Errata corrige. Punto 4.1
31946	24/11/2016	Rilascio endorsment a comandanti comunitari
8821	23/03/2017	Dm 25 luglio 2016
11779	20/04/2017	Accesso alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e di macchina
22266	4/08/2017	Ammissione agli esami per il rilascio delle certificazioni di competenza e di addestramento.
30772	16/11/2017	Validità quinquennale dei corsi di addestramento di base (Basic training)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

1	02/01/2018	Aggiornamento criteri di trasmissione endorsment
1668	19/01/2018	Ammissione agli esami per il rilascio dei Certificati di competenza e dei Certificati di addestramento - DM 25 luglio 2016.
1684	19/01/2018	Certificati di competenza, Certificati di addestramento e Certificati di riconoscimento (endorsment) - Nuovo modello antifrode.
2233	25/01/2018	Decreto Inter-dirigenziale 23/01/2018, n. 15.
16493	19/06/2018	Circolare "Gente Di Mare" serie XIII n. 17 del 17/12/2008; Lettera Circolare n. DGVPTM\DIV 3\ prot. n. 1684 del 19.01.1018 - richiesta chiarimenti.
29988	22/11/2018	Rilascio Endorsement di riconoscimento dei Certificati di Competenza emessi dall'Autorità marittima del Montenegro
29997	22/11/2018	PR-STW-OI NORMATIVA NAZIONALE. Circolare Gente di Mare Serie XIII, n. 17 del 17/12/2008 - Richiesta chiarimenti sulle procedure di sostituzione del certificato di convalida (endorsment)
33911	16/11/2019	Rilascio e rinnovo dei certificati di competenza (CoC) e di addestramento (CoP) -chiarimenti
7428	13/03/2020	EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID 19 – Rinnovo dei certificati di competenza per i marittimi iscritti nelle matricole della Gente di Mare – DPCM 9 Marzo 2020
7804	19/03/2020	EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID 19 – Proroga validità dei certificati di competenza e dei certificati di riconoscimento dei certificati di competenza (endorsment) – DPCM 9 Marzo 2020
7780	19/03/2020	EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID 19 – Rinnovo degli endorsement di riconoscimento dei certificati di competenza per i marittimi stranieri - DPCM 9 MARZO 2020
10554	24/04/2020	EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID 19 – Rinnovo degli endorsement di riconoscimento dei certificati di competenza per i marittimi stranieri - DPCM 9 MARZO 2020. PROROGA
10564	24/04/2020	PR STW 01 NFD - D.M. 1° MARZO 2016 – Emergenza CORONA VIRUS – CODIV 19 – Rinnovo dei certificati di competenza per i



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

		marittimi iscritti nelle matricole della Gente di Mare.
10646	27/04/2020	EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID 19 – Proroga validità dei certificati di competenza (CoC) e dei certificati di riconoscimento dei certificati di competenza (convalide/endorsement) – DPCM 9 Marzo 2020
19265	30/07/2020	PR-STW-01-NFD – Chiarimenti in materia di rilascio di convalide (endorsement) e di Autorizzazioni provvisorie di riconoscimento di Certificati di competenza esteri
31564	18/12/2020	PR-STW-01-NFD. Riconoscimento e registrazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera di Gibilterra.
32019	23/12/2020	PR-STW-01-NFD. Riconoscimento e registrazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera dell'Isola di Man.
32021	23/12/2020	PR STW 01 NFD - D.M. 1° MARZO 2016 – Emergenza CORONA VIRUS – CODIV 19 – Rinnovo dei certificati di competenza per i marittimi iscritti nelle matricole della Gente di Mare.
32031	23/12/2020	EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID 19 – Rinnovo degli endorsement di riconoscimento dei certificati di competenza per i marittimi stranieri.

P.S. Tutte le disposizioni in qualsiasi modo comunicate (Circolari, Lettere Circolari, lettere, fax, e-mail) in contrasto con le disposizioni riportate nella presente Circolare sono superate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti